



Treaty Series No. 33 (1995)

Agreement

between the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of the Italian Republic

concerning Mutual Assistance in
Relation to Traffic in Narcotic Drugs or
Psychotropic Substances and the Restraint and
Confiscation of the Proceeds of Crime

Rome, 16 May 1990

[The Agreement entered into force on 8 May 1994]

*Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
May 1995*

LONDON : HMSO

£3.55 net

**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
CONCERNING MUTUAL ASSISTANCE IN RELATION TO TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THE RESTRAINT
AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS OF CRIME**

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic,

Desiring to provide the widest measure of mutual assistance in the investigation, restraint and confiscation of the proceeds of crime;

Recognising the need to intensify their collaboration in the fight against traffic in narcotic drugs or psychotropic substances;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Obligation to Grant Assistance

- (1) The Parties shall, upon request and in accordance with the provisions of this Agreement, grant each other assistance in investigations and proceedings in respect of traffic in narcotic drugs or psychotropic substances and in the tracing, restraint and confiscation of the proceeds of crime.
- (2) This Agreement shall not derogate from other obligations between the Parties whether pursuant to other Treaties or arrangements or otherwise, nor prevent the Parties providing assistance to each other pursuant to other treaties or arrangements.

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) "traffic in narcotic drugs or psychotropic substances" means any such activity referred to:
 - (i) in article 3.1 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances¹; or
 - (ii) in any international agreement binding upon both Parties, when such activity shall be treated as an offence pursuant to that agreement;
- (b) proceedings are instituted:
 - (i) in the United Kingdom, when an information has been laid before a justice of the peace, when a person is charged with an offence, when a bill of indictment is preferred, or when a petition warrant is granted;
 - (ii) in Italy, when a person is notified, in accordance with article 369 of the Italian Code of Criminal Procedure, that a prosecution against him is in progress, or when a proposal for the application of a preventative measure ("misura di prevenzione") is laid before a court;
- (c) "proceeds of crime" means any property derived or realised directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity, or the value of any such property;
- (d) property includes money and all kinds of moveable or immovable and tangible or intangible property, and includes any interest in such property;
- (e) "the restraint of property" means any measure for the prevention of dealing in or transfer or disposal of property.

¹ Treaty Series No. 26 (1992), Cm 1927.

ARTICLE 3

Central Authorities

- (1) The Parties shall each appoint a central authority to transmit and receive requests for the purposes of this Agreement. Unless the relevant Party designates another authority, the central authority for the Italian Republic shall be the Ministry of Justice and the central authority for the United Kingdom shall be the Home Office, London.
- (2) The central authority of the requested Party shall take whatever steps it considers necessary to give effect to requests from the requesting Party.

ARTICLE 4

Contents of Requests

- (1) A request under this Agreement shall include a statement of:
 - (a) the name of the competent authority conducting the investigation or proceedings to which the request relates;
 - (b) the matters, including the relevant facts and laws, to which the investigation or proceedings relate;
 - (c) the purpose for which the request is made and the nature of the assistance sought;
 - (d) details of any particular procedure or requirement the requesting Party wishes to be followed;
 - (e) any time limit within which compliance with the request is desired;
 - (f) the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or proceedings.
- (2) If the requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, that Party may request that additional information be furnished.

ARTICLE 5

Refusal of Assistance

- (1) Assistance shall be refused if:
 - (a) the action sought is contrary to principles of the law of the requested Party;
 - (b) the request seeks restraint or confiscation of proceeds of an activity, not being an activity referred to in Article 2(a) of this Agreement, which, had it occurred within the jurisdiction of the requested Party, would not have been an offence, or would not have been an activity in respect of which a confiscation order could have been made; or
 - (c) the request relates to an offence in respect of which the person has been finally acquitted or pardoned, or has served any sentence imposed and any order made as a result of the conviction has been satisfied.
- (2) Assistance may be refused if:
 - (a) the requested Party is of the opinion that the request, if granted, would seriously impair its sovereignty, security, national interest or other essential interest; or
 - (b) provision of the assistance sought could prejudice an investigation or proceeding in the territory of the requested Party.
- (3) Before refusing to grant a request for assistance, the requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary. If the requesting Party accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with the conditions.

ARTICLE 6

Execution of Requests

- (1) The requested Party shall provide assistance in response to the request as soon as practicable. The action sought shall be carried out in accordance with the domestic law of the requested Party and with any requirements specified in the request so far as not incompatible with that law.
- (2) The requested Party shall promptly inform the requesting Party of any circumstances which are likely to cause significant delay in responding to the request.
- (3) The requested Party shall promptly inform the requesting Party of a decision of the requested Party not to comply in whole or in part with the request for assistance and the reason for that decision.
- (4) The requesting Party shall promptly inform the requested Party of any circumstances which may affect the request or its execution or which may make it inappropriate to proceed with giving effect to it.

ARTICLE 7

Information and Evidence

- (1) For the purpose of an investigation or a proceeding in the territory of the requesting Party in respect of traffic in narcotic drugs or psychotropic substances, or for the purpose of tracing proceeds of crime, the requested Party shall:
 - (a) provide to the requesting Party information, documents, records or other material;
 - (b) take the evidence of witnesses and transmit it to the requesting Party;
 - (c) search for and seize and deliver to the requesting Party any relevant material and provide such information as may be required by the requesting Party concerning the place of seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized prior to delivery.
- (2) A request made under this Article shall include, in addition to the statements listed in Article 4 of this Agreement:
 - (a) a description of any information, documents, records, statements or evidence or other material sought;
 - (b) any other indication necessary or useful for the execution of the request, in particular the identity and, if possible, the location of the witness or of any other person to be involved in such execution;
 - (c) any confidentiality requirements.
- (3) When the request concerns the transmission of documents, the requested Party may transmit copies thereof unless the requesting Party expressly requests the original.
- (4) The requested Party may postpone the delivery of original documents or other material requested if such documents or material are required for proceedings in respect of criminal or civil matters in its territory.
- (5) Where required by the requested Party, the requesting Party shall return material provided under this Agreement when no longer needed for any investigation or proceeding.

ARTICLE 8

Restricting use of Evidence and Information

- (1) In cases of assistance pursuant to Article 7 of this Agreement the requesting Party shall not use for purposes other than those stated in the request evidence or information obtained as a result of it, without the prior consent of the requested Party.
- (2) Information made public in the territory of the requesting Party in accordance with paragraph 1 of this Article may be used for any purpose.

ARTICLE 9

Confidentiality

- (1) The requested Party shall, to any extent requested, keep confidential a request for assistance, its contents and any supporting documents, and the fact of granting such assistance. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the requested Party shall so inform the requesting Party which shall then determine the extent to which it wishes the request to be executed.
- (2) The requesting Party shall, if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the requesting Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigation or proceeding described in the request.

ARTICLE 10

Restraint of Property Liable to Confiscation

- (1) In accordance with the provisions of this Article a Party may request the restraint in the territory of the requested Party of property in order to ensure that it is available for the enforcement of a confiscation order which has been or may be made.
- (2) A request made under this Article shall include:
 - (a) a certificate to the effect that proceedings have been or are to be instituted against a specified person;
 - (b) either:
 - (i) a summary of the facts of the case including a description of the activity in respect of which the confiscation order may be made, where and when such activity occurred, a reference to the relevant legal provisions, the grounds on which the suspicion is based and a copy of any relevant order; or
 - (ii) where a confiscation order has been made, a copy of that order;
 - (c) a description of the property to be restrained and its connection with the person specified under sub-paragraph (a) of this paragraph, and in so far as possible its whereabouts.

ARTICLE 11

Enforcement of Confiscation Orders

- (1) This Article applies to an order, made by a court of the requesting Party, for the purpose of confiscating the proceeds of crime, including:
 - (a) in relation to the United Kingdom, a confiscation order made as a result of a conviction for an offence;
 - (b) in relation to Italy, a confiscation order made as a result of a conviction for an offence, or as a preventive measure ("misura di prevenzione") in respect of a person involved in criminal activity.
- (2) A Party may request the assistance of the other Party in enforcing an order to which this Article applies.
- (3) A request made under this Article shall be accompanied by the following:
 - (a) an authenticated copy of the order;
 - (b) an authenticated statement that neither the order nor any conviction to which it relates is subject to appeal;
 - (c) a description of the property in relation to which assistance is sought and its connection with the person subject to the proceedings in which the order was made, and any available information about other persons' interests in the property; and
 - (d) where appropriate, a statement of the amount which it is desired to realise as a result of the assistance.
- (4) Proceeds confiscated pursuant to this Agreement shall be retained by the requested Party unless otherwise mutually decided.
- (5) Nothing in this Article or in Article 10 of this Agreement shall prejudice the rights of third parties.

ARTICLE 12

Authentication and Legalisation

- (1) Any documents or other material transmitted in response to a request for assistance under Article 7 of this Agreement or attached to a request under Article 10 or 11 of this Agreement shall be deemed as authenticated for the purposes of this Agreement if they purport to be signed or, as appropriate, to be certified by a judge, magistrate or other officer of the Party sending them.
- (2) Legalisation will not be required for any document transmitted under this Agreement.

ARTICLE 13

Costs

The requested Party shall bear any costs arising in its territory in executing a request. If expenses of a substantial or extraordinary nature may be incurred in fulfilling the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

ARTICLE 14

Consultation

The Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning the interpretation, the application or the carrying out of this Agreement either generally or in relation to a particular case.

ARTICLE 15

Territorial Application

This Agreement shall apply:

- (a) in respect of requests from the Italian Republic:
 - (i) to England and Wales;
 - (ii) upon notification made through the diplomatic channel by the United Kingdom to the Italian Republic, to Northern Ireland and the Channel Islands and the Isle of Man;
 - (iii) subject to any necessary modifications, by agreement between the Parties embodied in an exchange of Notes through the diplomatic channel, to Scotland;
 - (iv) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which this Agreement shall have been extended by agreement between the Parties, subject to either Party being able to terminate such extension by giving 6 months' written notice to the other through the diplomatic channel;
- (b) in respect of requests from the United Kingdom, to the Italian Republic.

ARTICLE 16

Entry into Force

- (1) This Agreement shall enter into force 30 days after the date on which the Parties have notified each other in writing through the diplomatic channel that their respective requirements for the entry into force of the Agreement have been complied with¹.
- (2) Either Party may terminate this Agreement at any time by giving 180 days written notice to the other through the diplomatic channel.
- (3) This Agreement shall apply to a request made pursuant to it whether or not the criminal activity to which the request relates occurred before the Agreement enters into force.

¹ The Agreement entered into force on 8 May 1994.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome this 16th day of May 1990 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:

DOUGLAS HURD

For the Government of the Italian
Republic:

GIANNI DE MICHELIS

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DEL REGNO
UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA RELATIVA
AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI
SEQUESTRO E CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana;

Desiderando fornire nella più ampia misura mutua assistenza nelle indagini, nel sequestro e nella confisca di proventi di reato;

Riconoscendo la necessità di intensificare la loro collaborazione nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

OBBLIGO DI PRESTARE L'ASSISTENZA

- (1) Ciascuna Parte, su richiesta ed in conformità alle disposizioni del presente Accordo, presta all'altra Parte assistenza nelle indagini e nei procedimenti relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e nella ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato.
- (2) Il presente Accordo non comporta deroghe ad altri obblighi fra le Parti, derivanti da altri accordi o intese o da qualsiasi altra fonte, né impedisce alle Parti di prestarsi reciprocamente assistenza in base ad altri accordi o intese.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

- (a) "traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" significa ogni attività di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui:
 - (i) all'articolo 3.1 della Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope; o
 - (ii) a qualsiasi accordo internazionale che vincola entrambe le Parti, quando tale attività deve essere considerata come reato ai sensi dell'accordo medesimo.
- (b) il procedimento è istituito:
 - (i) nel Regno Unito, quando una "information" (denuncia) è stata presentata ad un "justice of the peace" (giudice di pace), quando la persona è imputata di un reato, quando un "bill of indictment" (atto formale di imputazione) è stato presentato, o quando un "petition warrant" (ordine richiesto con istanza) è concesso;
 - (ii) in Italia, quando la persona ha ricevuto avviso, a norma dell'articolo 369 del Codice di Procedura Penale italiano, che si sta procedendo nei suoi confronti, ovvero se è stata presentata all'autorità giudiziaria proposta di applicazione di una misura di prevenzione;
- (c) "proventi di reato" significa qualsiasi bene direttamente o indirettamente derivato a qualsiasi persona, o da essa ottenuto, come risultato di attività criminale, ovvero il valore di tale bene;
- (d) fra i beni sono compresi il denaro ed i beni mobili o immobili, corporei o incorporei, nonché qualsiasi diritto su di essi;
- (e) "sequestro di beni" significa qualsiasi misura avente lo scopo di prevenire il commercio, il trasferimento o la disposizione del bene medesimo.

ARTICOLO 3
AUTORITÀ CENTRALI

- (1) Ciascuna Parte nomina una autorità centrale che riceva e trasmetta le domande ai fini del presente Accordo. Salvo che la Parte interessata non designi un'altra autorità, l'autorità centrale è per la Repubblica Italiana il Ministero della Giustizia e per il Regno Unito l'Home Office di Londra.
- (2) L'autorità centrale della Parte richiesta compie tutti gli atti da essa ritenuti necessari allo scopo di dare effetto alle domande della Parte richiedente.

ARTICOLO 4
CONTENUTO DELLA DOMANDA

- (1) Le domande alle quali si riferisce il presente Accordo devono contenere l'indicazione:
 - (a) del nome della competente autorità che conduce le indagini o il procedimento cui la domanda si riferisce;
 - (b) dell'oggetto, compresi i fatti aventi rilevanza e le norme di legge applicabili, al quale le indagini o il procedimento si riferiscono;
 - (c) dello scopo della domanda e della natura della assistenza richiesta;
 - (d) dei dettagli di ogni particolare procedura o modalità che la Parte richiedente desidera venga rispettata;
 - (e) degli eventuali termini entro i quali si desidera che venga data esecuzione alla domanda;
 - (f) della identità e della nazionalità della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento, nonché del luogo in cui esse si trovano.
- (2) La Parte richiesta, se ritiene che le notizie contenute nella domanda non sono sufficienti a consentirle di dare corso alla domanda stessa, può chiedere che vengano fornite altre informazioni.

ARTICOLO 5
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

- (1) L'assistenza è rifiutata se:
 - (a) l'attività richiesta è contraria ai principi della legge della Parte richiesta;
 - (b) la domanda riguarda il sequestro o la confisca di proventi di un'attività, diversa da quelle indicate all'articolo 2(a) di questo Accordo, che, se fosse occorsa nella giurisdizione della Parte richiesta, non avrebbe costituito reato, o non sarebbe stata un'attività in relazione alla quale la confisca avrebbe potuto essere ordinata; o
 - (c) la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale la persona è stata definitivamente prosciolta o ha beneficiato di un provvedimento di clemenza, ovvero la pena inflitta è stata interamente eseguita e qualsiasi provvedimento adottato a seguito della condanna ha avuto esecuzione.
- (2) L'assistenza può essere rifiutata se:
 - (a) la Parte richiesta ritiene che la domanda, se accolta, pregiudicherebbe in modo serio la propria sovranità, la propria sicurezza, i propri interessi nazionali o altri interessi essenziali; o
 - (b) la prestazione dell'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiesta.
- (3) Prima di rifiutare l'accoglimento della domanda di assistenza la Parte richiesta deve valutare se l'assistenza stessa può essere concessa a condizioni che essa ritenga necessarie. La Parte richiedente, se accetta l'assistenza alle condizioni così poste, deve a queste uniformarsi.

ARTICOLO 6

ESECUZIONE DELLE DOMANDE

- (1) La Parte richiesta, in risposta alla domanda ricevuta, fornisce l'assistenza non appena possibile. L'azione richiesta sarà eseguita in conformità alla legge nazionale della Parte richiesta ed alle specifiche richieste indicate nella domanda nei limiti in cui esse non sono incompatibili con questa legge.
- (2) La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente di tutte le eventuali circostanze che sembrano poter causare sostanziali ritardi nella esecuzione della domanda.
- (3) La Parte richiesta deve prontamente dare alla Parte richiedente comunicazione della propria eventuale decisione di non accogliere, in tutto o in parte, la domanda di assistenza, indicandone i motivi.
- (4) La Parte richiedente deve prontamente dare comunicazione alla Parte richiesta di tutte le eventuali circostanze che possono influire negativamente sulla domanda o sulla sua esecuzione, ovvero che possono rendere non opportuno dare corso alla domanda stessa.

ARTICOLO 7

INFORMAZIONI E PROVE

- (1) Ai fini di indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiedente relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, od al fine della ricerca di proventi di reato, la Parte richiesta deve:
 - (a) fornire alla Parte richiedente informazioni, documenti, atti ed altro materiale;
 - (b) assumere le deposizioni testimoniali e trasmetterle alla Parte richiedente;
 - (c) cercare, sequestrare e consegnare alla Parte richiedente tutto il materiale avente rilevanza e fornire tutte le informazioni che siano domandate dalla Parte richiedente in merito al luogo e alle circostanze del sequestro nonché alla successiva custodia, prima della consegna, del materiale sequestrato.
- (2) La domanda fatta a norma del presente articolo deve comprendere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 4 del presente Accordo:
 - (a) la descrizione di ogni notizia, documento, atto, dichiarazione, materiale probatorio o altro materiale richiesto;
 - (b) ogni altra indicazione necessaria o utile ai fini della esecuzione della domanda, ed in particolare l'identità del testimone o di qualsiasi altra persona avente rapporto con la esecuzione della domanda stessa e, se possibile, la località in cui il testimone o le altre persone si trovano;
 - (c) eventuali richieste di riservatezza.
- (3) Se la domanda riguarda la trasmissione di un documento, la Parte richiesta può trasmetterne copia, salvo che la Parte richiedente non richieda esplicitamente l'originale.
- (4) La Parte richiesta può differire la consegna dei documenti originali o di altro materiale richiesti se essi sono necessari in procedimenti penali o civili nel proprio territorio.
- (5) Quando la Parte richiesta ne abbia fatto domanda, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito ai sensi del presente Accordo allorché lo stesso non sia più necessario ai fini delle indagini o del procedimento.

ARTICOLO 8

LIMITI NELL'USO DI PROVE E INFORMAZIONI

- (1) In caso di assistenza a norma dell'articolo 7 del presente Accordo, la Parte richiedente non può usare le prove o le informazioni ottenute a seguito della domanda per fini diversi da quelli indicati nella domanda stessa, salvo che la Parte richiesta non vi abbia previamente consentito.

(2) Le informazioni che, nel rispetto della disposizione del paragrafo (1) di questo articolo, siano state rese pubbliche nel territorio della Parte richiedente possono essere usate per qualsiasi fine.

ARTICOLO 9

RISERVATEZZA

(1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta, la domanda di assistenza, il suo contenuto ed i documenti allegati, nonché il fatto della concessione dell'assistenza. Se alla domanda non può essere data esecuzione senza violare la riservatezza, la Parte richiesta ne dà comunicazione alla Parte richiedente che decide la misura nella quale essa desidera che la propria domanda abbia esecuzione.

(2) La Parte richiedente, se gliene è fatta domanda, tratta come riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, salva la divulgazione delle stesse nella misura in cui essa è necessaria ai fini delle indagini o del procedimento indicati nella domanda.

ARTICOLO 10

SEQUESTRO DI BENI CONFISCABILI

(1) Ciascuna Parte può, osservando le disposizioni di questo articolo, chiedere il sequestro di beni nel territorio della Parte richiesta al fine di assicurare che essi siano disponibili per la esecuzione di un provvedimento di confisca già emesso o che possa venire emesso.

(2) La domanda fatta a norma di questo articolo deve contenere:

- (a) una dichiarazione attestante che il procedimento è stato istituito o deve essere istituito contro una persona specificata;
- (b) (i) un compendio dei fatti del caso, che comprenda la descrizione della attività in relazione alla quale la confisca può essere ordinata, l'indicazione del luogo e del tempo in cui tale attività si è verificata, l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, gli elementi indizianti e una copia di ogni rilevante provvedimento; ovvero,
(ii) quando un ordine di confisca è stato già emesso, una copia di detto ordine;
- (c) la descrizione dei beni da sottoporre a sequestro ed il rapporto esistente tra di essi e la persona specificatamente indicata a norma del precedente sottoparagrafo (a) di questo paragrafo, e, per quanto possibile, l'ubicazione dei beni in questione.

ARTICOLO 11

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA

(1) Questo articolo si riferisce ai provvedimenti emessi da un'autorità giudiziaria della Parte richiedente ai fini di confisca dei proventi di reato, compresi:

- (a) in relazione al Regno Unito, l'ordine di confisca emesso a seguito della condanna per un reato;
- (b) in relazione all'Italia, il provvedimento di confisca emesso a seguito della condanna per un reato, ovvero come misura di prevenzione nei confronti di una persona coinvolta in attività criminale.

(2) Ciascuna Parte può domandare l'assistenza dell'altra Parte ai fini della esecuzione dei provvedimenti ai quali questo articolo si riferisce.

(3) La richiesta fatta a norma di questo articolo deve essere accompagnata da:

- (a) copia autentica del provvedimento;
- (b) dichiarazione autenticata attestante che né il provvedimento, né la condanna o le condanne alle quali esso è correlato sono soggetti ad impugnazione;

- (c) la descrizione dei beni in relazione ai quali l'assistenza viene richiesta ed il rapporto esistente fra i beni stessi e la persona sottoposta al procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento, oltre a qualsiasi informazione disponibile circa interessi di terzi sui beni in questione; e
 - (d) se del caso, l'indicazione dell'ammontare che si desidera realizzare a seguito dell'assistenza.
- (4) I proventi confiscati a norma del presente Accordo sono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo.
- (5) Nulla di questo articolo, né dell'articolo 10 del presente Accordo, pregiudica i diritti dei terzi.

ARTICOLO 12

AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE

- (1) Tutti i documenti e tutto il materiale trasmessi in esecuzione della domanda di assistenza fatta ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo o allegati alla domanda fatta ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 del presente Accordo, devono essere considerati autenticati per i fini di questo Accordo se portano la sottoscrizione o, a seconda del caso, la certificazione di un magistrato o altro funzionario della Parte che ha effettuato la trasmissione.
- (2) Non è richiesta la legalizzazione dei documenti trasmessi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 13

SPESE

Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla esecuzione della domanda nel suo territorio. Qualora per l'esecuzione della domanda vi sia la possibilità di dover sostenere spese di notevole entità o di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di stabilire le condizioni e i termini entro i quali la domanda verrà eseguita ed il criterio secondo il quale le spese saranno ripartite.

ARTICOLO 14

CONSULTAZIONI

Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano prontamente sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, sia in linea generale che con riferimento a casi particolari.

ARTICOLO 15

APPLICAZIONE TERRITORIALE

Il presente Accordo si applica:

- (a) quanto alle domande presentate dalla Repubblica Italiana:
 - (i) all'Inghilterra e al Galles;
 - (ii) previa notifica fatta per via diplomatica dal Regno Unito alla Repubblica Italiana, all'Irlanda del Nord nonché alle Isole della Manica e all'Isola di Man;
 - (iii) salva qualsiasi modifica necessaria, sulla base di accordo tra le Parti da farsi a mezzo di scambio di Note per via diplomatica, alla Scozia;
 - (iv) a tutti i territori dei cui rapporti internazionali il Regno Unito sia responsabile ed ai quali il presente Accordo sia esteso per decisione delle Parti, restando inteso che ciascuna Parte avrà la possibilità di porre termine alla predetta estensione con preavviso scritto di sei mesi dato all'altra Parte per via diplomatica;
- (b) quanto alle richieste del Regno Unito, alla Repubblica Italiana.

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data nella quale le Parti si saranno scambiate per via diplomatica comunicazione scritta attestante che le condizioni, previste per ciascuna di esse per l'entrata in vigore dell'Accordo, sono state soddisfatte.
- (2) Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 180 giorni trasmesso all'altra Parte per via diplomatica.
- (3) Il presente Accordo si applica a qualsiasi domanda fatta ai sensi dell'Accordo medesimo, indipendentemente dal fatto che l'attività criminale alla quale la domanda si riferisce abbia avuto o meno luogo prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

In fede di che i sottoscritti, essendo stati all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare in Roma oggi li 16 maggio, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi avendo la medesima validità.

Per il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord:

DOUGLAS HURD

Per il Governo della Repubblica Italiana:

GIANNI DE MICHELIS